



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 Ottobre 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per le violazioni previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) e lettera B), punto 1) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, modificato dal C.U. 193/A del 4 giugno 2013:

- Il Sig. **BENIGNI Roberto**, legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;
- la Sig.ra **BENIGNI Silvia**, legale rappresentante pro-tempore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;

per non aver provveduto al deposito, presso gli Organi federali competenti e nei termini stabiliti dalla normativa, delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di maggio e giugno 2013, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente adempimenti previsti ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2013/2014

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 Ottobre 2013

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), para-grafo IV):

- **EMERY Anthony Jon Domingo Armstrong**, legale rappresentante pro-tempore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A.,

per aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.